

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.M. 4.11.1994 n. 757 (recante regolamento concernente i documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241/90), sono sottratti al diritto di accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possa derivare, tra l'altro, indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

E' indubbio che anche i soci di un'associazione culturale che abbiano reso dichiarazioni sulle quali è possibile fondare un procedimento sanzionatorio tale da comportare la chiusura di un circolo, nel corso di un accertamento, sia pur concernente eventuali violazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori, possono essere qualificati come soggetti terzi rispetto all'associazione, e che si possa ragionevolmente presumere che dalla divulgazione di siffatte dichiarazioni possano derivare indebite pressioni o pregiudizi a carico di tali soggetti.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: Direzione della II^a casa di reclusione Milano
“.....”.

Fatto

Il signor Vice Soprintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio effettivo presso la II^a Casa di Reclusione di Milano “.....”, in data 18.7.2008 chiedeva di prendere visione e di estrarre copia della relazione scritta dal Vice Comandante concernente il ricorrente, della cui esistenza era stato informato telefonicamente dal Comandante di Reparto della II^a casa di reclusione di Milano “.....”.

Tale istanza veniva rigettata in data 25/7/2008 dal direttore della predetta Casa di reclusione - sul rilievo del carattere riservato di tale relazione - con nota di cui il ricorrente prendeva visione solo in data 10.9.2008, nella quale si preannunciava la convocazione, da parte del Comandante, di tutte le parti per verificare quanto accaduto in attività di servizio.

Con ricorso del 15.9.2008, il signor ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir ordinare all'Amministrazione di consentire l'accesso sia alla predetta relazione di servizio sia a quella redatta dal Vice Soprintendente di polizia penitenziaria

Diritto

Le relazioni di servizio alle quali il ricorrente chiede di accedere, pur non essendo relative ad alcun procedimento amministrativo attualmente pendente, costituiscono atti interni, alla cui conoscenza il ricorrente ha un interesse concreto ed attuale, essendo stata preannunciata da parte del Comandante di Reparto della II^a casa di reclusione di Milano “.....” la convocazione anche del ricorrente per verificare quanto accaduto in attività di servizio di cui tali relazioni danno conto.

L'articolo 22, comma 1 della legge n. 241/90 attribuisce a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso, il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi anche qualora, come nel caso di specie, si tratti di atti interni non relativi ad uno specifico procedimento amministrativo.

Ne consegue la fondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale - Ufficio Mobilità**Fatto**

Il sig., il 13 agosto 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra, ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. istanze e relativi allegati presentati da tutti coloro che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, in uffici siti nella regione Campania, nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo dal Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

2. istanze e relativi allegati presentati da tutti coloro che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, in uffici siti nella regione Campania, nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo da una pubblica amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente in vigore, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

3. istanze e relativi allegati presentati da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, in servizio presso uffici della regione Lombardia, che hanno ottenuto nel quinquennio dal 2004 al 2008 la mobilità, a qualsiasi titolo, verso uffici siti nella regione Campania nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

4. tabelle relative al quinquennio dal 2004 al 2008, con la determinazione degli organici di diritto degli uffici della regione Campania dell'Agenzia delle Entrate, ripartizione dei posti in organico occupati e vacanti dei medesimi uffici, determinazione delle sedi disagiate degli uffici della regione Campania dell'Agenzia delle Entrate.

Precisa il ricorrente, nell'istanza di accesso, che i documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti ed interessi. Nel presente ricorso il precisa, poi, che i documenti sono necessari per far valere nelle sedi opportune un eventuale vizio di eccesso di potere, evidenziato da comportamenti difformi dell'amministrazione in caso di presentazione di istanze di mobilità provenienti da dipendenti di pubbliche amministrazioni soggette al CCNL comparto Ministeri.

Si evidenzia che l'amministrazione ha rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della Lombardia ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'Amministrazione ha comunicato a questa Commissione di avere negato, con memoria del 12 settembre 2008, l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2 e 3, perché generica e volta ad operare un controllo sull'operato dell'amministrazione; afferma, poi, di non avere potuto assolvere alla richiesta di accesso ai documenti di cui al punto n. 4 perché inesistenti.

Diritto

In generale si ricorda che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha introdotto una serie di disposizioni particolari, intese a tutelare le posizioni dei soggetti che si trovano in determinate condizioni di svantaggio psichico o fisico.

In particolare, l'art. 33, quinto comma, della legge in esame stabilisce che "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 29/7/1996) ha ritenuto che la norma citata, pur avendo un alto intento umanitario, subordina il diritto di scegliere la sede di lavoro al verificarsi di precise e tassative condizioni di carattere soggettivo e di carattere oggettivo consistente, quest'ultima, nella circostanza che la scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore nei confronti del quale ricorrono tutte le predette condizioni soggettive è prevista "ove possibile". Inoltre, la Corte Costituzionale ha statuito che la posizione giuridica di vantaggio prevista dall'art. 33, quinto comma della legge citata non è illimitata, potendo essere fatta valere soltanto "ove possibile".

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che "In sede di trasferimento di dipendenti che assistono familiari portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'amministrazione deve poter contemperare le proprie esigenze organizzative con quelle assistenziali del dipendente, che non vanta un diritto soggettivo allo spostamento (C.d.S. sez. IV, 12 Settembre 2006, n. 5319).

Il ricorrente ha chiesto i documenti indicati per potere tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi. Il pertanto, attraverso i documenti richiesti intende verificare se l'amministrazione ha tenuto comportamenti difforni in casi analoghi, ossia se l'Agenzia delle Entrate nel quinquennio dal 2004 al 2008, ha concesso, a diverso titolo, la mobilità in entrata presso propri uffici dislocati nella regione Campania, nonché la ripartizione dei posti in organico occupati e vacanti dei medesimi uffici.

Al riguardo questa Commissione ritiene che il ricorrente sia titolare di un interesse ad accedere ai documenti indicati considerato che l'amministrazione ha rigettato

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

l'istanza di trasferimento anche a causa della carenza di un requisito soggettivo previsto dalla legge.

Infatti, i documenti richiesti sono necessari per far valere un eventuale disparità di trattamento tra il ricorrente e altri casi analoghi.

Considerato, inoltre, che l'elevato numero dei documenti richiesti potrebbe intralciare l'attività degli uffici, si ritiene opportuno concedere al ricorrente la visione dei documenti richiesti e consentire l'estrazione di copia a quelli selezionati dal

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna**Fatto**

..... ha presentato istanza di accesso al Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna per potere accedere ai fogli di viaggio con i quali sono state certificate le attività di servizio effettuate nei giorni 16, 17, e 18 marzo 2005. Afferma il ricorrente di volere acquisire i documenti per “ragioni di carattere personale”.

Il ricorrente dopo essersi recato presso gli uffici dell'amministrazione ed avere avuto potuto solo visionare i documenti su indicati, ha chiesto di poterne estrarre copia.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Successivamente il ricorrente, pur avendo ricevuto una nota con la quale la prefettura di Bologna, il 27 agosto 2008, ha comunicato l'accoglimento dell'istanza di accesso da esercitare previ accordi con gli uffici competenti, ha informato la scrivente Commissione di non avere potuto estrarre copia dei documenti richiesti per temporanea mancanza del numero di protocollo identificativo dei documenti.

L'amministrazione, il 2 ottobre, ha comunicato a questa Commissione di avere accolto la richiesta di accesso ai documenti con nota del 27 agosto 2008.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha esercitato il diritto di visione dei documenti richiesti.

Al riguardo si ricorda che già precedentemente alle riforma della legge n. 241 del 1990 introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, la giurisprudenza aveva stabilito l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta. I casi di impedimento al diritto di accesso erano, invece, ricondotti all'esclusione o al differimento.

La conclusione cui era giunta la giurisprudenza ha trovato, poi, conferma nel nuovo testo della legge. n. 241 del 1990; infatti il legislatore del 2005, nella consapevolezza che il testo dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 aveva creato problemi interpretativi, lo ha riscritto prevedendo i casi in cui tale diritto è escluso del tutto e chiarendo, nel successivo art. 25, che esso si esercita mediante estrazione di copia. Del resto, già nel precedente art. 23, nel dare la definizione di “diritto di accesso” aveva precisato che esso è “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, ed è chiaro che se avesse inteso includere in tale diritto l'estrazione di copia o la più limitata visione non avrebbe usato la congiunzione “e” ma la “o”.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

La scrivente Commissione esprime, dunque, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'estrazione di copia dei documenti precedentemente indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Servizio Centrale di Protezione - Nucleo Operativo di Protezione Emilia Romagna a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane**Fatto**

Il Vice Questore Aggiunto quale istruttore certificato E.N.A.C. per la sicurezza aeroportuale, a seguito di un accertamento ispettivo sulla regolarità amministrativa dell'attività di relatore, ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. rapporto redatto dagli ispettori incaricati;
2. dichiarazioni formali eventualmente acquisite in occasione della visita ispettiva svolta nei giorni 15 e 16 luglio;
3. documenti che hanno dato avvio all'indagine.

Specifica il ricorrente che i documenti sono necessari per tutelare i propri diritti in sede giudiziaria.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il Vice Questore Aggiunto ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane per il personale militare, l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane ha inviato una nota a questa Commissione, con la quale ha comunicato di avere invitato il dirigente dell'..... Zona Polizia di Frontiera di Bologna di volere comunicare al ricorrente che il Dipartimento stava provvedendo a acquisire i documenti richiesti non detenuti dal Dipartimento medesimo e che la restante documentazione era a disposizione del ricorrente al fine dell'esercizio del diritto di accesso.

Diritto

Il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai sensi degli articolo 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e del D.M. n. 415 del 1994 e ss. m.i.

In particolare il decreto ministeriale citato recante "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso documenti amministrativi" al fine salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sottrae all'accesso "i documenti attinenti inchieste ispettive sommarie, e formali nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie" (art. 4, comma 1, h). Poiché il ricorrente ha presentato istanza di accesso al fine di tutelare i propri diritti in sede giudiziaria, questa Commissione esprime l'avviso che il ricorso sia fondato.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale delle Risorse Umane a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

....., al fine di tutelare i propri diritti connessi all'esecuzione della sentenza Cass. Civ. sez. I, 15 settembre 2006, n. 20012, ha presentato istanza di accesso al Comune di ai documenti relativi all'esproprio conseguente alla delibera C.C. n. 74 del 21 novembre 1996,

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione comunale il ricorrente, ha presentato ricorso a questa Commissione ed ha chiesto di ordinare al Comune di l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

L'amministrazione ha comunicato di avere concesso verbalmente l'accesso ai chiesti documenti da esercitarsi nel corso del mese di agosto c.a.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso il silenzio del Comune di sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Con istanza del 14 aprile 2008, il Mar. Ca., a seguito della comunicazione dell'esito della valutazione per la promozione al grado di 1 Maresciallo - aliquota ordinaria riferita al 31 dicembre 2005, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. Linee guida adottate dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali per la valutazione suddetta;
2. procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio di merito del ricorrente.

Il Ministero della Difesa, il 18 giugno 2008, ha comunicato i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali procede alla formulazione dei giudizi ma non ha fornito alcuna indicazione in ordine ai chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di diniego del 18 giugno, il Mar. Ca. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi la quale lo ha dichiarato infondato dal momento che l'amministrazione ha dichiarato di non possedere il primo documento richiesto e aveva fornito i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali ha espresso il giudizio.

Con successiva nota del 9 settembre il Mar. Ca. ha precisato di avere chiesto la valutazione espressa dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento con l'indicazione specifica dei punteggi ricevuti per ogni area di valutazione.

Al riguardo si rileva che la nuova istanza di accesso deve essere presentata all'amministrazione detentrice dei documenti e che, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge n. 241 del 1990, avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso i ricorrenti possono presentare, entro trenta giorni ricorso al TAR.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare**Fatto**

Il Tenente Colonnello, dopo avere appreso l'esito del giudizio per l'avanzamento relativo all'anno 2008 e premettendo di volere tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

1. verbale della Commissione Superiore di avanzamento con le relative schede di valutazione;

2. documentazione ed informazioni atte a comprendere i criteri ed i parametri deliberati dalla Commissione Superiore di avanzamento per ciascuno dei complessi di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 26 della legge n. 137 del 1955 e ss. m.i., nonché i conteggi effettuati dai componenti la Commissione menzionata o, eventualmente, da altro personale;

3. tutte le informazioni attinenti la procedura di avanzamento del 2008 e contenuti in strumenti informatici;

4. elenco dei Tenenti Colonnelli del ruolo normale varie armi promossi al grado di Colonnello;

5. il termine entro il quale l'amministrazione intende adottare il provvedimento, l'unità responsabile, nonché le informazioni di cui alla direttiva prot. DGPM/UDG/5^/204/F-1 del 20 marzo 2000.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il Ten. Col. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare l'esibizione ed il rilascio dei documenti.

Successivamente il ricorrente, ad integrazione del ricorso, ha comunicato che l'amministrazione, con nota del 1 settembre, ha provveduto a consentire l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, in particolare è stato concesso l'accesso alle schede motivazionali relative al personale promosso, agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento, nonché ai documenti di cui al punto n. 4, ossia elenco dei Tenenti Colonnelli del RN Armi spe promossi al grado di Colonnello.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2, precisa l'amministrazione che i parametri deliberati dalla Commissione ed i computi effettuati dai singoli componenti sono descritti nel verbale e che le valutazioni sono effettuate tenendo conto degli elementi oggettivi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare degli ufficiali, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 490 del 1997.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3, ossia tutte le informazioni attinenti la procedura di avanzamento del 2008 e contenuti in strumenti informatici, l'amministrazione ha comunicato di avere rigettato l'istanza poiché generica.

L'amministrazione, oltre a ribadire quanto comunicato al ricorrente nella nota del 1 settembre, ha informato la scrivente Commissione di avere avanzato la richiesta di acquisizione dei documenti di cui al punto n. 1 alla Commissione di Avanzamento in

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

quanto detentrice dei medesimi, e di avere fornito parte delle informazioni di cui al punto n. 5, ossia il termine entro il quale l'amministrazione intende adottare il provvedimento e l'unità responsabile.

Diritto

Il ricorso è parzialmente fondato.

L'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ossia verbale della Commissione Superiore di avanzamento con le relative schede di valutazione e elenco dei Tenenti Colonnelli del ruolo normale varie armi promossi al grado di Colonnello, limitatamente agli ufficiali promossi al grado superiore, ossia il personale collocatosi in graduatoria tra la 1 e la 71 posizione.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 2, ossia documentazione ed informazioni atte a comprendere i criteri ed i parametri deliberati dalla Commissione Superiore di avanzamento per ciascuno dei complessi di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 26 della legge n. 137 del 1955 e ss. m.i., nonché i conteggi effettuati dai componenti la Commissione menzionata o, eventualmente, da altro personale, l'amministrazione ha comunicato che le attività sono descritte nel verbale incluso tra i documenti richiesti al punto n. 1.

La richiesta di cui al punto n. 3 è stata rigettata perché generica e le informazioni di cui al punto n. 5 sono state parzialmente fornite.

Sostanzialmente, dunque, l'amministrazione ha negato l'acceso ai documenti di cui al punto n. 3, ha concesso parzialmente l'accesso ai documenti di cui al punto n. 1, ed ha rinviato al verbale per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 2.

Al riguardo questa Commissione rileva che la richiesta di cui al punto n. 3 abbia ad oggetto mere informazioni la cui ostensione non è soggetta alla disciplina sull'accesso di cui alla legge n. 241 del 1990; si ritiene, poi, che l'amministrazione, pur avendo inviato la richiesta di acquisizione dei documenti di cui al punto n. 1, comprensiva dei documenti di cui al punto n. 2, alla Commissione di Avanzamento non abbia ottemperato l'istanza essendo scaduto il termine di trenta giorni previsto dalla legge al fine della ostensione dei documenti.

Infatti l'esame dei predetti documenti si rivela necessario per accertare la ricorrenza di elementi che consentano o suffraghino l'esercizio di azioni di tutela del proprio diritto nelle sedi opportune, circostanza quest'ultima che rivela la sussistenza dell'interesse all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**Fatto**

Il signor, agente scelto di Polizia Penitenziaria della Direzione Casa Circondariale di, ha formulato diverse richieste (da ultimo in data 26 agosto 2008), all'ufficio di Segreteria di questo stesso ufficio, per ottenere l'accesso al proprio foglio matricolare.

L'amministrazione resistente, con nota del 28 agosto 2008, ha respinto le suddette istanze di accesso, poiché contenenti motivazioni generiche.

Pertanto, il signor, in data 2 ottobre 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

Diritto

In via preliminare, la Commissione rileva che ricorrono validi motivi per ritenere la pretesa avanzata dal ricorrente fondata.

Secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata e le numerose pronunce di questa Commissione relative alla questione in esame, si ritiene che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 maggio 1996, n. 727).

Il pubblico dipendente, infatti, ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego (T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sent. 10 aprile 2003, n. 3691); tale diritto, tra l'altro, non viene meno neanche se il dipendente viene collocato a riposo, atteso che, in seguito alla cessazione del rapporto di impiego, non viene meno e, dunque, non può essere escluso il persistere dell'interesse del soggetto in questione ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'Amministrazione (TAR Campania Napoli, sez. V, sentenza 27 marzo 2003, n. 3025; TAR Lazio Roma, sez. I quater - sentenza 10 marzo 2006 n. 1862).

Per le ragioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere al proprio foglio matricolare e, dunque, va ordinata all'amministrazione resistente l'esibizione della documentazione amministrativa richiesta, con facoltà di estrarne copia.

PLENUM 7 OTTOBRE 2008

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 4 NOVEMBRE 2008

Al Ministero dell'Interno
Prefettura-Ufficio territoriale di Ascoli
Piceno
ASCOLI PICENO

OGGETTO: Esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi- Richiesta parere da parte della Prefettura di Ascoli Piceno in ordine all'istanza di accesso della
s.r.l..

Con la nota in riferimento codesta Prefettura - U.T.G. chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine all'accessibilità delle informazioni richieste dalla impresa in oggetto.

A parte la questione della possibilità di qualificare come istanza di accesso, ai sensi dell'art. 22, della legge n. 241/90, una istanza che ha ad oggetto informazioni e non documenti, si condivide, comunque, l'avviso contrario alla accessibilità a tali informazioni espresso da codesta Prefettura, che ha correttamente richiamato la norma di carattere generale dettata dall'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 455/99, estensivo della copertura del segreto d'ufficio a tutti gli atti dei procedimenti disciplinati dallo stesso decreto.

Non vi è dubbio che la designazione dei soggetti della cui collaborazione il prefetto può avvalersi, ai sensi del comma 2, dell'art. 11, del d.P.R. n. 455/99, si inserisce all'interno del procedimento preordinato all'accertamento del danno subito dalle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, specificamente disciplinato dall'art. 11.

Pertanto non vi è ragione per escludere le informazioni richieste dalla impresa in oggetto dall'ambito del segreto d'ufficio legittimamente previsto dal d.P.R. n. 455/99, in conformità alle previsioni di cui all'art. 24 della legge n. 241/90, che contempla, tra l'altro, l'esclusione del diritto di accesso (cfr. la lettera a) del comma 1) nei casi espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2.